UNIONE SINDACALE DI BASE
VIGILI DEL FUOCO

Lett. Amm. Prot. 95 del 25/06/16

Al Ministro dell'Interno
On. Angelino **ALFANO**

Al Sottosegretario di Stato all'Interno
dott. Giampiero **BOCCI**

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento

Tramite:

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Iolanda **ROLLI**

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
ing. Gioacchino **GIOMI**

Al Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali

Oggetto: INVIO ULTERIORI MODIFICHE DEL DLG 217 - PER LA CREAZIONE DI UN SETTORE SPECIFICO PER I SOMMOZZATORI VVF COSI COME STABILITO PER IL SETTORE AERONAVIGANTI AI SENSI DEL CAPO III ART 159 DEL Dlgs 217/05.

Premesso che la scrivente Organizzazione Sindacale rivendica l'apertura della fase contrattuale, le motivazioni sono ormai chiare da tempo e sono rivolte principalmente alla mancanza di un dialogo costruttivo che oltre a definire l'aspetto organizzativo del lavoro ne determini anche il corrispettivo economico. Il CCNL è l'unico strumento/diritto, negato da troppo tempo a una categoria, che in questa fase di Riordino può sicuramente ridefinire i limiti di applicazione dei vari decreti attuativi che in funzione di una revisione della spesa pubblica sottraggono sempre più diritti ai lavoratori sovraccaricando gli stessi. USB è storicamente contraria alla pubblicizzazione del rapporto di lavoro (Legge 252 – Dlg 217 – Dlg 139 – Dpr 76 – Dpr 64 ed affini) e l'attuale condizione, in cui versa la categoria, ne fortifica tale tesi. In forma generale diviene necessario riconoscere le specializzazioni esistenti eliminando il concetto di "specialità". Si ritiene, quindi, che dopo il corso di entrata ed i due anni di "praticantato" da vigile permanente, inserito nelle squadre di soccorso, il lavoratore deve individuare una delle specializzazioni interne e mantenerla come grado di professionalità acquisita. **Tutte le specializzazioni devono avere un processo di assorbimento graduale che partendo da una valutazione e acquisizione iniziale basato sulla "fisicità e capacità lavorativa" deve nel tempo essere legata alla professionalità e esperienza acquisita**. La proposta quindi deve tenere conto della specificità che comporta l'attività degli specialisti e

l'obiettivo che si prefiggono, ovvero il miglioramento generale delle condizioni di lavoro nonché l'individuazione di incentivi attraverso l'istituzione di istituti fissi e continuativi e quindi pensionabili (condizione possibile solo attraverso lo strumento contrattuale). Nello specifico è necessario l'avvio immediato delle selezioni per un corso basico dei sommozzatori, e l'attivazione delle procedure per la qualificazione degli specialisti sommozzatori per operazioni speleo subacquee. Questi sono, comunque, solo due delle molteplici problematiche che più volte abbiamo proposto di affrontare. Pertanto cogliamo l'occasione per ricordare che da tempo chiediamo con insistenza la possibilità di parlare delle varie specializzazioni a tavoli specifici, dove si potrà affrontare senza divagazioni inutili quegli argomenti che le caratterizzano dando così la possibilità al corpo nazionale dei vigili del fuoco di accrescere nella propria professionalità. A nostro avviso rimangono in sospese molte questioni lavorativa che sono primarie e più urgenti da affrontare:

1. **Piante organiche**: implemento del personale nei Nuclei con grosse carenze, atto al mantenimento dell'attuale capillarizzazione sul territorio e conseguente studio di un piano armonico di maggiore copertura territoriale. Questo ci permetterà di meglio proporre la caratteristica fondamentale che ci distingue da qualunque altro organo di soccorso in termini di risposta all'emergenza e di qualità (risposta che è immediata per il C.N.VV.F. - ed a chiamata dei reperibili con tempi di attivazione che vanno dai 20\30 min. per i più veloci fino ad arrivare ad ore o addirittura a giorni per gli omologhi di altri enti);
2. **Formazione del personale**: revisione dei limiti per l'accesso con conseguente innalzamento del limite massimo di età e costante revisione in funzione delle specifiche esigenze lavorative dei vari manuali e tecnica ad opera esclusiva degli addetti del settore;
3. **Indennità di immersione/brevetto**: per noi è necessario istituire l'assorbimento del brevetto cioè una conversione graduale dell'attuale indennità da indennità di immersione a indennità di brevetto, con incremento annuo nel passaggio del 10%. Cioè:

- 1° anno 90% immersione - 10% brevetto;
- 2° anno 80% immersione - 20% brevetto;
- 3° anno 70% immersione – 30% brevetto;
- 4° anno 60% immersione – 40% brevetto;
- 5° anno 50% immersione – 50% brevetto;
- 6° anno 40% immersione – 60% brevetto;
- 7° anno 30% immersione – 70% brevetto;
- 8° anno 20% immersione – 80% brevetto;
- 9° anno 10% immersione – 90% brevetto;
- 10° anno 0% immersione – 100% brevetto.

Tale condizione ci darà la possibilità che dopo 10 anni la conversione sarà definitiva in indennità di brevetto, condizione già in essere presso altre amministrazioni dello stato, ed atta a tutelare questi lavoratori che attualmente dopo anni di lavoro, qualora venissero esonerati dall'attività iperbarica rimarrebbero preziosi riferimenti di esperienza e operatività presso i Nuclei. Naturalmente questa condizione di inidoneità qualora si consoliderebbe nell'art 134 del Dlg 217 non comporterebbe nessun danno per il lavoratore sia in termini di avanzamento di carriera sia in termini di avanzamento economico e contrattuale.

Rimane comunque, da dirimere, la conseguente applicazione degli accordi che nel 2004 hanno portato l'indennità al 50% del dovuto, e che prevedono un'ultima fase per assegnare il restante 50% (finanziaria). Bisogna, quindi, una ulteriore previsione di adeguamento percentuale annuo, con assegnazione degli arretrati con eventuali interessi, vista la mancata applicazione di quanto previsto contrattualmente (CCNL 2002-2005). A ciò come Organizzazione Sindacale non siamo pronti a cedere.

In termini di regime pensionistico riteniamo per la categoria tutta l'applicazione del regime di Categoria Particolarmente ed Altamente Usurante. Ciò potrà essere riconosciuto anche attraverso l'uso di strumenti importanti come lo studio e l'attribuzione del fattore STRESS-CORRELATO che tenga in maggiore considerazione fattori come determinati da una valutazione in merito allo STRESS-STRAIN. Questo riconoscimento permetterebbe al personale del Corpo Nazionale di determinare ai fini pensionistici, un beneficio di riduzione nel limite di anzianità (beneficio di 7 anni) che non dovrà superare Il limite massimo per la pensione di vecchiaia (**trattamento di quiescenza**) fissato all'età anagrafica di 53 anni.

MODIFICA URGENTE DEL 217 - CON LA CREAZIONE DI UN SETTORE SPECIFICO PER I SOMMOZZATORI VVF COSI COME STABILITO PER IL SETTORE AERONAVIGANTI AI SENSI DEL CAPO III ART 159 DEL Dlgs 217/05

In questi giorni è in dirittura di arrivo la modifica del dlgs 217, **DI CUI ANCORA NE ATTENDIAMO TESTO, CHE RICORDIAMO NON E' STATO CONDIVISO CON LA SCRIVENTE** in recepimento di quanto stabilito della LEGGE 7 agosto 2015 , n. 124 .Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato – Legge Madia - il Capo II dell'Art 8 recita: ***Ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge;*** in relazione al periodo: ***"anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche,"*** è in questo contesto normativo che vanno sancite le trasformazioni auspicate. Siamo pienamente coscienti che l'adeguamento retributivo delle indennità è demandato al Contratto di cui si discuterà, "ottimisticamente" nel 2017, l'applicativo della legge Madia vedrà la sua sostanziale conclusione tra pochi mesi, infatti nello stesso testo troviamo questo riferimento: ***Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.*** Una strada più che percorribile in tal senso, anche in considerazione del fatto che la riforma, ai sensi della legge Madia, dei Dlgs 217/05 e 139/06 è stata fatta sui principi ispiratori di armonizzazione e sulla valorizzazione delle attitudini dei dipendenti della p.a. è quella di dare un istituto normativo nella prossima modifica del DLGS 217/05 che ricalchi quello del settore aeronavigante , ai sensi del vigente ordinamento del CNVVF in regime di diritto pubblico; pertanto chiediamo di istituire il settore **Sommozzatori** cosi come stabilito per il settore degli **Aeronaviganti** ai sensi del Capo III art. 159, creando nello specifico il seguente articolo e relativi commi:

Lett. Amm. Prot. 95 del 25/06/16

SPECIFICO - Art 159 bis

Inquadramento del personale appartenente al profilo professionale di sommozzatore

1 - In attesa del riordino complessivo dell'ordinamento del personale che espleta peculiari attività, per il cui esercizio è richiesto il possesso di specifiche professionalità e specializzazioni, da attuare in sede di emanazione dei decreti legislativi integrativi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, e con particolare riferimento alla legge delega n. 124 del 7 agosto 2015, art. 8, 1° comma, n. 4 nella parte in cui è prevista la soppressione o modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi ruoli appositi e qualifiche, è istituito il ruolo di specialista sommozzatore che espleta le mansioni di operatore subacqueo, di aerosoccoritore e soccorritore acquatico nelle seguenti modalità: il personale appartenente ai profili professionali del settore Aeronavigante e Sommozzatore è quindi inquadrato come segue:

a -ruolo di vigile del fuoco specialista sommozzatore;

b -ruolo del vigile del fuoco specialista sommozzatore capo squadra;

c - ruolo del vigile del fuoco specialista sommozzatore capo reparto;

d -ruolo degli Ispettori Tecnici Antincendio sommozzatore con funzione di coordinatore e/o capo nucleo;

e - ruolo dei direttivi specialisti sommozzatori con funzione di capo nucleo e capo nucleo regionale sommozzatori.

2 - Accesso. L'accesso al profilo professionale di specialista sommozzatore avviene attraverso una procedura selettiva tra il personale dei ruoli operativi e con il superamento degli esami finali previsti nei corsi basici cui consegue il brevetto di specialista sommozzatore, aerosoccoritore e soccorritore acquatico;

3 - Organico. Le dotazioni organiche all'interno dei nuclei territoriali, come indicate nella circolare n. 8 EM/2015, sono collegate esclusivamente alla specializzazione di sommozzatore e prescindono, numericamente, dai ruoli indicati al comma 1;

4 - Funzioni e addestramento. Il personale testé qualificato come sommozzatore, oltre a svolgere l'attività di soccorso pubblico istituzionale secondo i dettami del vigente manuale operativo di specializzazione è tenuto obbligatoriamente all'attività di addestramento per il mantenimento delle abilitazioni possedute debitamente certificate;

5 - Operatività ordinaria. Il personale sommozzatore partecipa, secondo accordi integrativi regionali, anche alle attività operative ordinarie di soccorso tecnico urgente, emergenziale e di calamità;

6 – Promozione. La promozione alla qualifica superiore avviene con le stesse modalità previste per il personale ordinario, ma a ruolo aperto, partecipando ai relativi corsi anche in soprannumero, secondo l'ordine di graduatoria nazionale. Accedono alla promozione i sommozzatori che abbiano ricoperto la mansione di provenienza per almeno cinque anni, senza aver riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria nel periodo di riferimento. Come disposizione transitoria alla data di entrata in vigore del presente decreto si dispone quanto segue:

a – Il personale specialista sommozzatore in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 5 (cinque) anni, è inquadrato nella qualifica di Capo Squadra;

b - Il personale specialista sommozzatore in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 10 (dieci) anni, è inquadrato nella qualifica di Capo Squadra Esperto;

Entrata in vigore del presente decreto.

c - Il personale specialista sommozzatore in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 15 (quindici) anni, è inquadrato nella qualifica di Capo Reparto;

d - Il personale specialista sommozzatore in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 20 (venti) anni, è inquadrato nella qualifica di Capo Reparto Esperto;

e – Al personale specialista sommozzatore che alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricopra le qualifiche da Capo Squadra a Capo reparto, saranno sommati all'anzianità di brevetto gli anni di servizio della qualifica posseduta, per il mantenimento dell'ordine di graduatoria nazionale. Per la promozione alle qualifiche superiori a quella di capo squadra e capo reparto restano necessari titoli di studio previsti in bando e la partecipazione ai relativi corsi di formazione.

7 - Inidoneità psicofisica. Nello spirito dell'articolo 134, d.lgs. 217/05, il personale che per sopravvenuta permanente inidoneità psicofisica è escluso dall'attività iperbarica, è recuperato al servizio attivo permanendo nel ruolo e nel nucleo d'appartenenza, svolgendo le attività a corollario della specialità (quali: guida sommozzatori, autista, assistenza e gestione delle attività strumentali di ricerca, S.A., supporto tecnico, supporto logistico, supporto amministrativo etc.). Mantiene, altresì, l'indennità supplementare acquisita. Qualora l'inidoneità permanente sia conclamata entro i primi cinque anni di servizio nella specializzazione l'indennità percepita sarà ridotta al 50%;

8 - Attività usurante. Parimenti alle funzioni esercitate dagli operatori subacquei presso le altre amministrazioni dello stato ed analogamente a quelle specialistiche dello stesso Corpo Nazionale VVF previste per il settore aeronavigante e nautico, è riconosciuta l 'attività usurante ogni cinque anni d'esercizio nella specializzazione.

Sicuri di un riscontro si inviano i saluti di rito.

per il Coordinamento Nazionale USB VVF

Costantino Saporito

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco
www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it
Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004